

## DDU (DELIVERED DUTY UNPAID)

Con il termine **Delivered Duty Unpaid** , conosciuto anche con l' acronimo **D.D.U.** , si intende una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali; queste clausole di *resa* che riguardano soprattutto il campo dei trasporti sono codificate in sede internazionale nell' Incoterms .

Questa specifica notazione, valida particolarmente per il trasporto via strada e ferrovia , stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino ad una destinazione concordata, nonché le spese per l'ottenimento di licenze e documentazioni per l' esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione. Anche i costi da sostenere per l'attraversamento di altre nazioni fino a destino sono a carico dello speditore.

Restano a carico del ricevitore le operazioni doganali nella nazione di arrivo e la liquidazione di tutti gli oneri gravanti sulla merce nella nazione di destino.

La formulazione di questo termine di resa è considerata completa con l'indicazione di una località specifica (esempio *D.D.U. Roma* ).

Dello stesso gruppo di termini di resa, definito il gruppo *D* , fanno parte anche *DAF* Delivered At Frontier , *DES* Delivered Ex Ship , *DEQ* Delivered Ex Quay e *DDP* Delivered Duty Paid .